

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CALABRIA _DELIBERA CIPESS n. 14 del 29aprile 2021

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE E ATTIVITA' STRATEGICHE

E

IL COMUNE DI _____ ()

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO:

IMPORTO € _____

L'anno 2025, il giorno xx del mese di xxxxxxx

DA UNA PARTE

La Regione Calabria - Dipartimento Transizione digitale ed Attività Strategiche, di seguito denominata Regione Calabria, rappresentata dal Dr. Tommaso Calabrò, che interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di Dirigente Generale del Dipartimento Transizione digitale ed Attività Strategiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro, Cittadella Regionale Catanzaro (CZ), C.A.P. 88100,

DALL'ALTRA

Il Comune di Montebello Ionico (C.F. e P. IVA 00710360801), in qualità di comune capofila dell'Area Interna Grecanica, con sede in Montebello Ionico (RC) alla Via Portovegno, rappresentato dal Sindaco _____ e, a tal fine, domiciliato presso la sede comunale - nel seguito denominato anche "Ambito" o "soggetto attuatore";

PREMESSO CHE

- con la Delibera CIPESS n.14 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria;
- con la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", tra l'altro, è stata disposta in favore della Regione Calabria una assegnazione di risorse a valere sul FSC 2021/2027, per l'importo pari a euro 193.189.453,57;
- la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'art.1 c. 697 - per sostenere interventi volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico ed idraulico – ha disposto in favore della Regione Calabria una ulteriore assegnazione di risorse per l'importo pari a euro 440.000.000,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione FSC 2021/2027. Tale assegnazione è da considerare nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse FSC 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria;
- nel Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", sono rese disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del FSC 2021-2027 specificando che <... la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione...";
- con la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027". Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome", è stata determinata l'imputazione programmatica pro-quota alle Regioni delle risorse FSC 2021/2027 ed il concorso massimo - a valere sul medesimo FSC 2021/2027 - sul cofinanziamento regionale del programma europeo FESR e FSE plus;
- nell'ambito della suddetta Delibera CIPESS 25/2023, l'assegnazione complessiva disposta a favore della Regione Calabria è pari a euro 2.863.063.355,70; - sulla base delle disposizioni della Legge 13 novembre 2023 n. 162 e della richiamata Delibera CIPESS 25/2023, l'assegnazione delle risorse FSC 2021/2027 alle Regioni è consolidata previa definizione di Accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascuna

Regione per la condivisione di Piani per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale (Accordi per la coesione);

CONSIDERATO CHE

- il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR-FSE 2014-2020, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015, per come da ultimo integrato e modificato e di seguito approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020;
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29.04.2021 ha stabilito le “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
- la Delibera CIPESS n. 14 del 29.04.2021, pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021, ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, con valore complessivo pari a 3.878,16 MEuro articolato in:
 - una sezione ordinaria - per un valore di 3.589,86 MEuro;
 - una sezione speciale - per un valore di 288,30 MEuro - in cui sono confluite le iniziative già ricomprese nel Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 (POR) da salvaguardare a valere sulle risorse FSC (cd. Sezione Speciale 2 - SS2);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 novembre 2015, n. 490 ha individuato le quattro Aree da candidare nel periodo 2014-2020 alla sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): “Reventino-Savuto”, “Area Grecanica”, “Sila-Presila crotonese e cosentina” e “Versante Ionico-Serre”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 26.10.2020: ha preso atto della proposta per la revisione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Coronavirus Response Investment Initiative - (CRI) modifiche al Reg (UE) n.1303/2013 e 1301/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma”;
- la Deliberazione 5 giugno 2018, n. 215 ha approvato le “Linee di indirizzo per la Strategia Aree interne”, ed ha stabilito che l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) avviene secondo i contenuti metodologici e i criteri descritti nel relativo allegato;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 474 del 15 dicembre 2020 dal titolo “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo Calabria per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006”, ha preso atto della Decisione, con la quale la Commissione europea ha assentito la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma - approvata con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 271 del 29.06.2021 “Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) – Approvazione schema APQ “Area interna – Grecanica” ha approvato lo schema di APQ sottoscritto in data 12.01.2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 424 del 07.09.2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario Sezioni Speciali 1 e 2” ha preso atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 662 del 10.12.2022 ha approvato il Dossier di completamento delle candidature Aree SNAI al cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 2021- 2027 e gli indirizzi relativi alle attività regionali per l'attuazione della SNAI 2014-2020 e 2021- 2027.

- la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 25 luglio 2024 ha approvato il Piano finanziario variato della Sezione Speciale 2 del PSC (SS2) e prende atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del PSC (CdS) e della Cabina di Regia FSC”;

Preso atto di quanto sin qui premesso e considerato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione definisce e regola i rapporti tra la Regione Calabria e il Comune di Montebello Ionico (RC) (C.F. e P. IVA 00710360801), in qualità di comune capofila dell’Area Interna Grecanica e quale Soggetto Attuatore cui sono affidate tutte le attività relative all’attuazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato *“Progetto Sperimentale di Accoglienza degli Immigrati Regolari nei Centri e nei Borghi dell’Area Progetto”*, cod. A.3, Azione A.3.2 *“Recupero e riqualificazione di edifici pubblici (inclusi quelli confiscati alla criminalità organizzata) nei Borghi e nei Centri Interni dell’Area Grecanica per sperimentare modelli innovativi abitativi e sociali per gli immigrati regolari presenti nell’Area”*, recante CUP F9712100000006 (di seguito anche intervento).
2. Le parti convengono che tutte le attività necessarie all’avvio, alla gestione ed al completamento dell’intervento saranno realizzate dal Soggetto Attuatore.
3. La Regione Calabria provvederà a rideterminare il contributo concesso decurtando le somme discendenti dai ribassi d’asta a seguito dell’espletamento, da parte del beneficiario, delle procedure di evidenza pubblica sia per servizi di ingegneria e architettura (laddove previsti) che per lavori.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la corretta attuazione delle operazioni previste nell’intervento, da eseguire in conformità al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del *Piano di Sviluppo e Coesione”* della Regione Calabria approvato con Decreto Dirigenziale n. 14541 del 14.10.2024 a cui integralmente si rimanda.
2. L’intervento dovrà essere altresì attuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’Articolato dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area Interna Grecanica che fissa gli obblighi delle parti e gli impegni cui sono tenuti i Soggetti Attuatori e quelli responsabili della corretta attuazione degli stessi.
3. Il Soggetto Attuatore garantisce che nell’attuazione degli interventi siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza, e che la gestione delle risorse pubbliche assegnate avvenga nel rispetto di una sana gestione finanziaria e dichiara di essere in possesso delle capacità tecnico, giuridiche, amministrative, strumentali ed organizzative necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste per la realizzazione dell’operazione.
4. I fascicoli dei procedimenti devono essere resi disponibili, senza limitazioni, da parte del Soggetto Attuatore a favore dell’Amministrazione regionale e di tutti i soggetti interessati, su supporti comunemente accettati.
5. Il Progetto potrà essere rimodulato secondo le modalità previste nell’Articolato dell’Accordo di Programma Quadro dell’Area Interna Grecanica su richiesta motivata e documentata del soggetto attuatore.
6. Il Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche, su richiesta del Soggetto Attuatore, trasferirà

su apposito conto dedicato le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle operazioni secondo le modalità stabilite nelle "Linee Guida per i soggetti attuatori del Piano di Sviluppo e Coesione" allegate al Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, ed al successivo Articolo 4.

7. L'ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di repertoriamento della presente Convenzione e fino al termine previsto per la conclusione del progetto.

ART. 3 - DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e si estende per un periodo di ___ mesi, in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione dell'operazione presentato dal beneficiario, con nota prot. n. XXXX, come di seguito riportato:

Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...)	Redazione progettazione esecutiva *	Approvazione progettazione esecutiva *	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Stipula contratto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Rendicontazione finale	Totale (mesi)

2. Il Soggetto attuatore si obbliga a prestare alla Regione Calabria, anche dopo la definizione di tutti i procedimenti, a costi invariati, il necessario supporto per tutte le attività successive connesse alla rendicontazione delle spese, al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento (ivi compresa l'alimentazione delle piattaforme all'uso utilizzate) ed ai controlli regionali, nazionali e comunitari o di altre Autorità.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il contributo complessivo massimo erogabile per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione è pari ad € 800.000,00 e l'erogazione del finanziamento segue le procedure indicate nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria approvato con D.D. 14541 del 14.10.2024.

2. Le risorse per il finanziamento degli interventi si intendono a rimborso delle spese sostenute, pertanto fuori dal campo applicativo dell'IVA. La spesa relativa all'IVA è ammissibile quando la stessa non è recuperabile; il Soggetto Attuatore è pertanto obbligato a presentare una dichiarazione a cura del rappresentante legale in merito al regime di recupero o non recupero dell'IVA che l'Ente intende applicare per l'esecuzione del progetto oggetto del presente accordo.

3. Il trasferimento dei fondi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) una prima anticipazione, pari al 10% del finanziamento concesso, dopo la stipula della convenzione, su richiesta del Soggetto Attuatore;
- b) una seconda anticipazione, pari al 20% del finanziamento concesso, dopo l'aggiudicazione definitiva, sempre su richiesta del Soggetto Attuatore;
- c) le erogazioni intermedie, successive alle anticipazioni, saranno trasferite su richiesta del beneficiario, per stati di avanzamento evidenzianti l'utilizzo di almeno il 40% del trasferimento precedente, corredati dalla documentazione tecnico-contabile e le stesse potranno riguardare sia somme per lavori che "Somme a disposizione dell'amministrazione".

4. I costi ammissibili per competenze tecniche svolte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione

dovranno fare riferimento a quanto previsto dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”.

5. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
- a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - d. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che esegue i lavori, eroga il servizio o fornisce beni;
 - e. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
 - g. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti e pertanto non ammissibili. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo.
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere “quietanzati”, ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).
6. Per quanto stabilito dalle “Disposizioni speciali” della Delibera CIPESS n. 2/2021, l'obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta, inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe del programma di finanziamento.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il Soggetto Attuatore, organismo responsabile dell'attuazione dell'operazione, in conformità alle *"Linee Guida per i soggetti attuatori del Piano di Sviluppo e Coesione"* allegate al Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria:
 - a) nomina il Responsabile Unico del Progetto ed espleta tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti;
 - b) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari;
 - c) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento;
 - d) pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento, segnalando tempestivamente al Dirigente Generale del Dipartimento Responsabile ed al Soggetto Capofila gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne differiscono e/o impediscono l'attuazione;
 - e) inserisce e aggiorna i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel Sistema di monitoraggio SIURP e risponde della veridicità delle informazioni in essa inserite;
 - f) a richiesta del Dirigente di Settore ed in conformità agli obblighi fissati dall'APQ sottoscritto, o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione esplicativa contenente ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di eventuali criticità di natura amministrativa, finanziaria o tecnica che si frappongono alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - g) nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza e degli aiuti di stato;
 - h) è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di concessione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
 - i) dichiara le spese che sono state sostenute e liquidate;
 - j) istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al quinto anno successivo alla chiusura del progetto;
 - k) è obbligato ad informare il pubblico circa il finanziamento a carico delle risorse FSC mediante l'esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti per gli interventi infrastrutturali o l'apposizione del logo del FSC-PSC Calabria su materiali/prodotti editoriali (inviti, brochure, manifesti, locandine, ecc.);
 - l) è responsabile del mantenimento di una contabilità separata mediante l'utilizzo delle procedure previste dal SIGECO;
 - m) assicura il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
 - n) comunica tempestivamente la sussistenza/concessione di altri eventuali contributi richiesti per la stessa operazione e/o gli stessi costi ammissibili;
 - o) adempie agli obblighi di autocontrollo previsti dal Manuale delle procedure di controllo allegato

al SIGECO;

- p) assicura l'utilizzo del sistema regionale SIURP per tutte le attività che devono essere espletate mediante tale sistema informativo;
- q) comunica ogni informazione relativa ad errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a revoca o riduzione del contributo nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;
- r) garantisce l'accessibilità ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo FSC.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì ad assicurare:

- a) il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Soggetto Attuatore, funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione;
- b) l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto dei dati e/o codici identificativi dello stesso;
- c) il rispetto dei termini indicati nel progetto e quelli successivamente concordati con il Dipartimento competente per l'assolvimento dei compiti di Soggetto Attuatore;
- d) il rispetto delle decisioni finali e dei relativi effetti stabiliti dall'Amministrazione regionale, assunte in sede di controllo regionale, nazionale e comunitario o di altre Autorità;
- e) la trasmissione all'Amministrazione Regionale ed al Soggetto Capofila, con cadenza semestrale, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
- f) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di adozione dell'atto di individuazione del/i Beneficiario/i da parte del Soggetto Attuatore ed il termine previsto per la conclusione del progetto.
- g) la realizzazione dell'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- h) il rispetto del Patto di integrità (Allegato 3) accettandone le clausole.

Il beneficiario assume, inoltre, l'obbligo di implementare l'applicativo GIGA Calabria, in attuazione del Protocollo rep. n. 21168 del 06.05.2024, sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale e il Ministero dell'Interno in data 24.04.2024, per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, qui integralmente richiamato e accettato.

ART. 6 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a comunicare le informazioni utili relative all'ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione e ad informare tempestivamente la Regione Calabria nel caso di eventuali variazioni del luogo o del soggetto responsabile.
2. La documentazione archiviata deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata e disponibile per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Soggetto Attuatore.

3. Il Soggetto Attuatore provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale.
4. La documentazione deve essere altresì archiviata nella sezione dedicata del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP).
5. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che:
 - ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo;
 - sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi;
 - ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale;
 - la procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico;
 - non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte;
 - una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

ART. 7 - CONTROLLI

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nonché la **corretta implementazione del portale GIGA Calabria**.
2. L'amministrazione regionale si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché della presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Attuatore.
3. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
4. L'amministrazione regionale rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Attuatore.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo ed al recupero delle eventuali somme già erogate, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 12.

ART. 8 - VARIAZIONI DELL'INTERVENTO

1. Nel corso dell'esecuzione dell'intervento, ove si renda necessario apportare variazioni allo stesso, sono vincolanti le indicazioni dell'art. 6 dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto per l'Area Interna Gracanea. In conformità a queste, il Soggetto Attuatore invia una richiesta adeguatamente motivata, di variazione che può riguardare:
 - a) il cronoprogramma dell'intervento;
 - b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione del progetto e ferma restando l'impossibilità di aumento dell'ammontare del contributo concesso;
 - c) altre modifiche che non possono alterare la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, in qualità di coordinatore delle Aree Interne, inoltrerà le

richieste di modifica al *Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud* che provvederà, se necessario, ad avviare la consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori. Le conclusioni di questa procedura di consultazione si intendono vincolanti per il Soggetto attuatore e l'Amministrazione regionale.

3. Resta inteso che le richieste di variazione riguardanti il cronoprogramma dell'intervento risulteranno ammissibili a condizione che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione del medesimo siano dipese da cause terze rispetto alle funzioni di gestione in capo al Soggetto Attuatore e che, in ogni caso, non venga superato il termine di eleggibilità della spesa stabilito per il Programma Sviluppo e Coesione (PSC) Calabria - Sezione Speciale 2, termine posto per il raggiungimento dell'OGV al 31.12.2025, salvo proroghe.

ART. 9 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI

4. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed il Settore competente svolgono le verifiche ordinarie rientranti nell'attività di gestione e attuazione degli interventi che riguardano, dal punto di vista temporale, l'intero "ciclo di vita" dell'operazione.
5. Le verifiche riguardano i seguenti aspetti:
 - a) la completa realizzazione delle attività previste nel progetto;
 - b) l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Soggetto Attuatore;
 - c) la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo.
6. La Regione Calabria può disporre delle verifiche in loco.
7. Qualora a seguito dei controlli svolti dalle strutture regionali competenti emergessero irregolarità/criticità, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ovvero il Settore competente potranno richiedere al Soggetto Attuatore eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile al loro superamento.
8. Il Soggetto Attuatore garantisce alle strutture competenti della Regione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione finanziata.
9. Il Soggetto Attuatore è tenuto a prestare la massima collaborazione e supporto nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste, oltre agli estratti o copie di tutta la documentazione tecnica-amministrativo-contabile archiviata connessa all'operazione finanziata.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

1. Il Soggetto Attuatore è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché della diligente custodia di tutta la documentazione inerente alle operazioni.
2. Il Soggetto Attuatore è direttamente responsabile nei confronti dei terzi per eventuali danni cagionati nel corso nello svolgimento delle attività ad essa affidate con la presente Convenzione o per eventuali ritardi negli adempimenti previsti dal progetto, ascrivibili esclusivamente al Soggetto Attuatore stesso.

ART. 11 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE

1. La Regione procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) qualora il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alla violazione degli obblighi della presente Convenzione quanto a norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili;
 - b) laddove, per motivi imputabili al Soggetto Attuatore, non venga rispettato il termine di eleggibilità della spesa stabilito per il Programma Sviluppo e Coesione - PSC Calabria - Sezione Speciale 2 e, conseguentemente, venga compromesso il raggiungimento delle finalità del finanziamento

medesimo;

c) in caso di utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione.

2. Costituisce causa di decadenza del finanziamento, con conseguente revoca dello stesso, il mancato conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe del programma di finanziamento.
3. La Regione, in tutti i casi di decadenza e/o revoca del finanziamento, può procedere al recupero delle somme già erogate. Le spese già sostenute rimarranno interamente a carico del bilancio del Soggetto Attuatore che sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato dalla Regione.
4. La Regione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la decadenza e/o revoca del finanziamento.
5. Eventuali decurtazioni delle quote di finanziamento che dovessero essere effettuate in sede di controllo rimarranno definitivamente a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari propri.

ART. 12 - RECESSO

1. La Regione Calabria potrà recedere dalla presente Convenzione qualora siano ravvisati gravi comportamenti di inefficienza nell'attività e nella gestione del progetto o comportamenti in contrasto con le norme e i principi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.
2. Gli inadempimenti dovranno essere preventivamente e formalmente contestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.

ART. 13 - RISERVATEZZA

1. La documentazione e le informazioni di cui il Soggetto Attuatore verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.
2. È fatto divieto al Soggetto Attuatore di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. I dati forniti alla Regione Calabria e al Soggetto Attuatore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità legate alla realizzazione dell'intervento e per scopi istituzionali e saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dalla presente convenzione o connessa alla stessa è competente il Tribunale di Catanzaro.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, i rapporti saranno regolati con riferimento alle norme del Codice Civile e dalle altre normative applicabili in materia, oltre che dagli atti normativi, deliberativi e regolamentari vigenti.
2. La presente Convenzione, sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale, sarà repertoriata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Soggetto Attuatore

Regione Calabria
